REGOLAMENTO (CEE) N. 2181/85 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1985

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1485/85 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera b),

visto il regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1832/85 [4], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo ; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi ;

considerando che il prezzo d'obiettivo per i piselli, le fave e le favette per la campagna di commercializzazione 1985/1986 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1486/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985 [5] ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo d'obiettivo è soggetto a una maggiorazione mensile a decorrere dal terzo mese della campagna ; che l'importo delle maggiorazioni mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1487/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985 [6] ;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2036/82, il prezzo del mercato mondiale dei piselli, delle fave e delle favette, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82, deve essere determinato in base alle offerte effettuate sul mercato mondiale, escluse quelle che non possono considerarsi rappresentative della tendenza reale del mercato ; che, se non può essere presa in considerazione nessuna offerta per la determinazione del prezzo del mercato mondiale, tale prezzo viene determinato in base ai prezzi registrati sul mercato dei principali paesi esportatori, che, se nessuna offerta può essere presa in considerazione sul mercato mondiale né sul mercato dei principali paesi esportatori, per la determinazione del prezzo del mercato mondiale, tale prezzo viene fissato a un livello uguale al prezzo d'obiettivo dei prodotti in questione ;

considerando che, in conformità del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione, del 20 luglio 1982 [7], modificato dal regolamento (CEE) n. 574/83 [8], e dei regolamenti (CEE) n. 2036/82 e (CEE) n. 1486/85, il prezzo medio del mercato mondiale deve essere determinato per 100 kg di prodotti alla rinfusa, consegnati a Rotterdam, di qualità sana ; che, ai fini della determinazione di tale prezzo, sono prese in considerazione soltanto le offerte più favorevoli e riguardanti le consegne più ravvicinate, escluse quelle relative a un prodotto fluttuante ;

considerando che, per le offerte e per i corsi che non rispondono alle condizioni suindicate, si procederà agli adeguamenti necessari, in particolare quelli contemplati all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2049/82 ;

considerando che, in caso di fissazione anticipata, l'importo dell'aiuto viene adeguato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2036/82 ;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime degli aiuti, bisogna tener conto nel quadro del calcolo di questi ultimi :

— per le monete che si mantengono fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, di un tasso di conversione basato sul tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto all'articolo 2 ter, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971 [9], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 [10] ;

— per le altre monete, di un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in un determinato periodo rispetto alle monete delle Comunità di cui al trattino precedente e del suddetto coefficiente ;

considerando che l'aiuto deve essere fissato almeno una volta per ciascuna campagna di commercializzazione ; che può essere modificato, qualora degli

---

[1] GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
[2] GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 7.
[3] GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.
[4] GU n. L 173 del 3. 7. 1985, pag. 3.
[5] GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 8.
[6] GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 10.
[7] GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.
[8] GU n. L 69 del 15. 3. 1983, pag. 7.
[9] GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 8.
[10] GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 90.

elementi presi in considerazione per la fissazione subiscano una sostanziale modifica;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2036/82 è fissato a 24,32 ECU/100 kg.

Articolo 2

1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82, valido a decorrere dal 1° agosto 1985, è fissato a 8,16 ECU/100 kg.

2. Per i piselli, le fave e le favette da identificare a decorrere dal 1° agosto 1985, l'importo dell'aiuto applicabile è pari all'importo di cui al paragrafo 1, adeguato in base alla differenza fra il prezzo d'obiettivo valido il mese di agosto 1985 e il prezzo d'obiettivo valido il mese dell'identificazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente